



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 126

Testo unico, art. 126 in parte, e legge 17 agosto 1907, n. 639, testo unico

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1° agli uffizi, agli stipendi, alle indennita' ed ai salari;

2° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del prefetto a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;

4° alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitu' e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprieta' e di servitu';

5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6° ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti di igiene, edilita' e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni; 7° alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8° alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9° al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge;

10° alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11° ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12° alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 11 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-126-testo-unico-art-126-in-parte-e-legge-17-agosto-1907-n-639-testo-unico/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it